

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra


- ALER di Milano rappresentato dal Presidente *Loris Zaffra* e dal Direttore Generale *Domenico Ippolito*
- e
- CGIL Milano rappresentata dal Segretario *Giovanni Minali*
- CISL Milano rappresentata dalla Segretaria *Maria Grazia Bove*
- UIL Milano rappresentata dal Segretario *Giuseppe Doria*
- SUNIA Milano rappresentato dal Segretario Generale *Stefano Chiappelli* e dai Segretari *Francesco Di Gregorio* e *Marisa Freschi*
- SICET Milano rappresentato dal Segretario Generale *Leo Spinelli* e dai Segretari *Ermanno Ronda* e *Marco Bistolfi*
- UNIAT Milano rappresentato dai Coordinatori Milanese *Giulio Nicosia* e *Plata Ezio*
- UNIONE INQUILINI Milano rappresentato dal Segretario *Bruno Cattoli*
- CONIA Milano rappresentato dal Segretario *Egidio Rondelli*

Premesso che

- In data 13 luglio 2009 è stata sottoscritta tra le parti una Dichiarazione di Intenti relativa alla applicazione della Legge Regionale 27/2007 e successive modificazioni
- In data 12 Maggio 2010 le medesime parti, in applicazione dei contenuti di cui alla predetta Dichiarazione di Intenti, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa stabilendo un abbattimento provvisorio del valore locativo, ai fini del calcolo del canone oggettivo, in misura del 6% per l'anno 2009 e del 6,5% per l'anno 2010 e rinviando il calcolo del valore locativo definitivo al termine dell'anagrafe del patrimonio Aler in quel momento ancora in corso
- Il predetto Protocollo di Intesa ha stabilito, altresì, l'erogazione, agli assegnatari inseriti nell'area della protezione, di un contributo di euro 5,16 mq/anno per l'abbattimento dei costi del riscaldamento o, in assenza, degli altri oneri accessori a rimborso, nonché le modalità di restituzione dei crediti eventualmente maturati dagli assegnatari, conseguenti alla applicazione dell'accordo in ogni sua parte
- E' stata completata nel frattempo l'anagrafe del patrimonio che, in sintesi, ha individuato in ordine crescente i seguenti livelli di degrado: insufficiente, scadente, mediocre, normale, buono. Aler Milano ha conseguentemente attribuito ad ogni singolo stabile un proprio livello di degrado in relazione alle condizioni delle parti edilizie e degli impianti comuni

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
- 2) Il valore locativo di cui all'art. 31 comma 7 della Legge Regionale 27/2009 ai fini del calcolo del canone oggettivo viene così determinato
 - a. **riduzione del 20%** per gli immobili inseriti negli stabili con livello di degrado **insufficiente**
 - b. **riduzione del 10%** per gli immobili inseriti negli stabili con livello di degrado **scadente**
 - c. **riduzione del 8%** per gli immobili inseriti negli stabili con livello di degrado **mediocre**
 - d. **riduzione del 6,5%** per gli immobili inseriti negli stabili con livello di degrado **normale**
 - e. **nessuna riduzione** per gli immobili inseriti negli stabili con livello di degrado **buono**
 - f. **riduzione del 6,5%** per gli immobili inseriti nei **condomini misti**
- 3) Le riduzioni di cui al precedente punto 2) non si applicano:
 - agli assegnatari collocati nell'area della decadenza
 - agli assegnatari che corrispondono già il canone minimo di area ovvero fino al limite dell'importo di canone minimo d'area
 - agli assegnatari che, per effetto dell'applicazione della Legge Regionale 27/2009, abbiano avuto una riduzione dei canoni come calcolati ai sensi delle Leggi Regionali 91-92/83 ovvero fino al limite di tale importo



- 4) Ai fini della attribuzione del livello di degrado di ogni singolo stabile le parti fanno riferimento agli elenchi forniti da Aler di cui all'allegato e vigenti al momento della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.
Eventuali modifiche successive del livello di degrado di uno stabile saranno preventivamente discusse sulla base dei nuovi elementi tecnici da porre in contraddittorio annualmente in una riunione tra le parti.
- 5) Agli assegnatari inseriti nell'area della protezione Aler conferma il contributo di euro 5,16 mq/anno a titolo di abbattimento della quota del servizio di riscaldamento. In assenza di riscaldamento centralizzato il medesimo importo viene riconosciuto sugli altri oneri accessori a rimborso
- 6) Aler si impegna a rifinanziare il contributo di solidarietà di cui all'art. 35 della Legge Regionale 27/2009 per l'intervento sulle situazioni di morosità dei singoli assegnatari, secondo i criteri già in vigore, attraverso gli importi residui derivanti dalle entrate annuali degli usi diversi, non utilizzati per il contributo di cui al precedente punto 5).
Le parti si impegnano a sensibilizzare immediatamente le Amministrazioni Comunali e la loro rappresentanza, affinché provvedano, come previsto dalla normativa regionale, a stanziare risorse da destinare al contributo di solidarietà per gli assegnatari presenti sul loro territorio.
- 7) I nuovi valori locativi nonché l'applicazione del contributo di solidarietà di cui all'art 5 del presente Protocollo di Intesa sono applicati a far data 1/1/2011
- 8) I conguagli derivanti dall'applicazione dei nuovi valori locativi saranno computati e restituiti possibilmente dal terzo bimestre dell'anno 2011, in ogni caso dal quarto bimestre dell'anno 2011. In caso l'assegnatario presenti un maggior debito, l'importo a credito verrà compensato direttamente nella partita contabile
- 9) Il presente Protocollo di Intesa avrà durata fino al 31/12/2013. Le parti si impegnano entro sei mesi dalla scadenza a reincontrarsi per la stipula di in nuovo Protocollo di Intesa.
- 10) Il presente Protocollo di Intesa sarà sottoposto, ai fini della sua efficacia, alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne Aler Milano, e ai rispettivi organi deliberativi per quanto concerne le Organizzazioni Sindacali

E' accordo in data 19 gennaio 2011

ALER

D. - - [Signature]

CGIL

[Signature]

CISL

[Signature]

UIL

SUNIA

[Signature]

SICET

[Signature]

UNIAT

[Signature]

UNIONE INQUILINI

[Signature]

CONIA

[Signature]